

# **Circolare dell' Agenzia delle Entrate sulla sospensione dei versamenti di aprile e maggio 2020**

è stata pubblicata la **circolare numero 9/E** con diversi chiarimenti in materia di Decreto Liquidità (Decreto Legge numero 23/2020).

## **Decreto Liquidità: quando è possibile sospendere i versamenti alla luce della riduzione del fatturato secondo la circolare numero 9/E dell' Agenzia delle Entrate**

Uno dei punti più attesi della circolare per gli addetti ai lavori era quello relativo alla **sospensione dei versamenti rispetto alla riduzione del fatturato**.

In particolare, i commi 1 e 3 dell' articolo 18 del cd **Decreto Liquidità**, stabiliscono che:

*“Per i soggetti esercenti attività d' impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato [...] che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d' imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d' imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti in autoliquidazione”*

La riduzione del 33% riguarda tutti i **contribuenti con fatturato fino a 50 milioni** di euro. A questo proposito, l' Agenzia delle Entrate ricorda che in base al tenore letterale della norma, ai fini della **sospensione dei versamenti da eseguire nei mesi di aprile e maggio 2020**, va valutata “rispettivamente” la diminuzione del fatturato o dei corrispettivi **di almeno il 33%**:

- del mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019 (relativamente ai **versamenti da eseguire ad aprile 2020**);
- del mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019 (relativamente ai **versamenti da eseguire a maggio 2020**).

Di conseguenza:

la situazione di **marzo** deve essere valutata ai fini della sospensione dei versamenti di aprile; la situazione di **aprile** dovrà essere valutata ai fini della sospensione dei versamenti di maggio

La sospensione riguarda i versamenti relativi a:

- **ritenute alla fonte** di cui agli artt. 23 e 24, DPR n. 600/73 (lavoro dipendente / assimilato) e alle trattenute relative all' addizionale regionale / comunale IRPEF, operate in qualità di sostituti d' imposta;
- **IVA**;
- **contributi previdenziali e assistenziali / premi INAIL**.

La sospensione in esame interessa tutti i contributi previdenziali e pertanto, con particolare riferimento a quelli in **scadenza nel mese di maggio**, la stessa riguarda, oltre ai contributi relativi ai dipendenti per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di aprile e ai contributi alla Gestione separata INPS, anche la **prima rata fissa per il 2020** dei contributi sul reddito minimale dovuta dai soggetti iscritti alla **Gestione IVS commercianti - artigiani**.

Dovrà **essere chiarito** se tale sospensione interessa anche i **contributi Enasarco** relativi al primo trimestre.

I **versamenti sospesi** sono effettuati, senza sanzioni ed interessi:

- in unica soluzione **entro il 30.6.2020**; ovvero
- in forma rateizzata **fino a un massimo di 5 rate mensili** di pari importo **a decorrere dal 30.6.2020**.

La previsione di cui all'articolo 18 del DL 23/2020 si applica anche alle **imprese agricole**, non esistendo alcuna distinzione tra le attività di impresa ivi richiamate. Anche gli **enti non commerciali** possono fruire della proroga, chiaramente nell'ipotesi in cui l'ente svolga anche una attività di tipo commerciale, ma per questa ultima attività applichi i parametri di cui sopra.

### **Decreto Liquidità e rimodulazione degli acconti delle imposte 2020:**

Altro chiarimento atteso dagli operatori era quello relativo agli acconti di imposta.

L'articolo 20 del decreto Liquidità prevede che gli **acconti delle imposte 2020** possano essere calcolati con il metodo previsionale, senza sanzioni se lo scostamento fra il totale dovuto e quello calcolato non sia superiore al 20 per cento.

### **Proroga (rimessione in termini) delle imposte la cui scadenza originaria il 16 marzo 2020**

Il paragrafo 5 della circolare dell'Agenzia delle Entrate numero 9/E del 13 aprile 2020 conferma poi un altro aspetto importante: la proroga - ma sarebbe più corretto parlare di rimessione in termini - della scadenza delle imposte dello scorso 16 marzo 2020, inizialmente oggetto di una mini proroga al 20 marzo 2020.

Per effetto di quanto previsto dal Decreto Liquidità, la **nuova scadenza prevista è il prossimo 16 aprile 2020**.